



Decreto Dirigenziale n. 8 del 16/02/2016

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 12 - UOD Genio civile di Napoli; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

CONCESSIONE PER L'ATTRAVERSAMENTO DELL'ALVEO SOMMA CON UNA CONDOTTA FOGNARIA RAPPRESENTATA DA TUBAZIONE PREMENTE PEAD DN 110 PFA 10, POSTA IN TUBO CAMICIA DI ACCIAIO DN 150, STAFFATA AL PONTE ESISTENTE IN LOCALITA' "PONTE DEI CANI" IN COMUNE DI MARIGLIANO (NA). CONCESSIONARIO: GORI S.P.A.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che in attuazione dell'art. 86 del decreto legislativo 112/98 e del DPCM 12/10/2000, la gestione dei beni del Demanio Idrico dello Stato è stata trasferita alla Regione Campania a decorrere dal 01/01/2001;

che, con delibera di giunta Regionale n°5154 del 20/10/2000, la competenza in materia di gestione dei beni del demanio Idrico, è stata affidata ai Settori Provinciali del Genio Civile, ora Unità Operative Dirigenziali, incardinate presso la Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, nell'ambito dei rispettivi territori di competenza;

che, con istanza acquisita da questa U.O.D. 12 Genio Civile di Napoli in data 30/05/2014, con protocollo n°0371799, la Società GORI S.p.A. con sede sociale a Ercolano (NA) – via Trentola n°211, ha chiesto la concessione per l'attraversamento dell'alveo Somma con una condotta fognaria rappresentata da tubazione premente Pead DN 110 PFA 10, posta in tubo camicia di acciaio DN 150, staffata al ponte esistente in località "Ponte dei Cani" in comune di Marigliano (NA);

che questa Struttura con la nota n°729848 del 28/10/2015, ha chiesto alla istante una integrazione degli elaborati trasmessi concernente la compatibilità idraulica delle opere da realizzare;

che, in data 25/11/2015, con nota protocollo n°809690, sono state acquisite le integrazioni richieste, in particolare la relazione tecnica descrittiva, la cartografia di dettaglio dell'attraversamento dell'alveo Somma in località "Ponte dei Cani", da cui si evince che la condotta fognaria, staffata alla soletta del ponte, è posta ad un'altezza di metri 1,95 dal massimo tirante idrico, calcolato per un tempo di ritorno di 300 anni, conformemente a quanto prescritto dalla vigente normativa;

che la natura demaniale dell'alveo Somma configura la competenza di questa U.O.D. 12 del Genio Civile di Napoli, in merito alla valutazione sulla compatibilità idraulica degli interventi proposti ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904.

PRESO ATTO:

degli elaborati progettuali trasmessi a questa U.O.D. 12 del Genio Civile di Napoli, dalla Società GORI S.p.A., comprendenti le seguenti tavole: Elaborato RI.GR.155 – TD 01 relazione generale; Elaborato RI.GR.155 – TD 02, relazione di calcolo idraulico; Elaborato RI.GR.155 – TD 03 stralcio planimetrico della rete comunale esistente ed ubicazione degli interventi di progetto; Elaborato RI.GR.155 in data 11/2015 relazione integrativa; Elaborato RI.GR.155 – EG 10 particolari costruttivi attraversamento alveo Somma, piante e sezioni; Elaborato RI.GR.155 – TD 00 relazione integrativa al calcolo idraulico; Elaborato RI.GR.155 – EG 05 planimetria di dettaglio e profilo longitudinale tratti: A/B – C/D Elaborato R4 relazione idrologica e idraulica, i cui contenuti si intendono parte integrante del presente decreto.

RITENUTO

che la tipologia dei lavori da realizzare non trova divieto nelle norme di cui al R.D. n. 523 del 25/07/1904, in quanto non costituisce pregiudizio per il regolare deflusso delle acque essendo le opere in progetto verificate idraulicamente ai sensi della vigente normativa;

che trattandosi di opera che va ad occupare stabilmente aree del demanio fluviale, la stessa è soggetta al rilascio di concessione a titolo oneroso, con obbligo di versamento del canone a decorrere dalla stipula della relativa concessione.

CONSIDERATO

che per l'occupazione delle aree del demanio idrico occorrenti ai fini della realizzazione dell'attraversamento suddetto, mediante la realizzazione condotta fognaria rappresentata da tubazione premente Pead DN 110 PFA 10, posta in tubo camicia di acciaio DN 150, staffata al ponte esistente in località "Ponte dei Cani" in comune di Marigliano (NA) è necessario ottenere l'apposita concessione di competenza dell'Amministrazione regionale;

VISTO il R.D. n. 523 del 25.07.1904;

VISTO la legge 15.03.97, n.59;

VISTO il d.lgs. 31.03.98 n. 112;

VISTO IL D.P.C.M. 12.10.2000;

VISTO l'art. 89 D.P.R. 24.07.1997 n.616;

VISTO l'art. 19 della L.R. 14.05.1975 n.29;

VISTA la L.R. n.47 del 25.10.1978;

VISTA la Delibera di G.R. n.5154 del 20.10.2000;

VISTA la Delibera di G.R. n. 5784 del 28.11.2000;

VISTA la L.R. 16/2005;

VISTA la D.G.R. n. 1147/2005;

VISTA la citata istanza prodotta dalla Società GORI S.p.A.;

VISTO l'esito dell'iter istruttorio elaborato da questa U.O.D., nella relazione a firma del dott. Giancarlo Saggese e del geom. Ciro Vitale;

VISTO il nulla osta idraulico rilasciato dal responsabile di P.O. Sezione Idraulica, dott. Giovanni Del Gaudio, concernente la realizzazione di un attraversamento dell'alveo Somma con una condotta fognaria rappresentata da tubazione premente Pead DN 110 PFA 10, posta in tubo camicia di acciaio DN 150, staffata al ponte esistente in località "Ponte dei Cani" in comune di Marigliano (NA);

VISTO la trasmissione delle ricevute attestanti l'effettuazione dei pagamenti richiesti;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di P.O. Sezione Concessioni demanio idrico, Sig.ra Francesca Cirillo, nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dalla stessa nella qualità di Responsabile del Procedimento di cui all'art. 5 della legge 241/90;

D E C R E T A

ART. 1

Tutto quanto esposto in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente decreto e si intende qui interamente riportato.

ART. 2

E' rilasciata alla Società GORI S.p.A., la concessione per l'attraversamento dell'alveo Somma con una condotta fognaria rappresentata da tubazione premente Pead DN 110 PFA 10, posta in tubo camicia di acciaio DN 150, staffata al ponte esistente in località "Ponte dei Cani" in comune di Marigliano (NA);

La durata della concessione è stabilita in anni 19 (diciannove) a partire dalla data di repertorio del presente atto;

ART. 3

La zona data in concessione si intende consegnata di fatto alla data di notifica del presente decreto di concessione, che deve intendersi espressamente accettata dal concessionario stesso senza riserva alcuna.

ART. 4

La concessione è rilasciata ai fini idraulici ai sensi dei RR.DD. 523/1904 e 368/1904, nonché del D.lgs. 152/2006 e ss.mm. ed ii.

ART. 5

Ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dalla esecuzione, dalla gestione e dall'utilizzo delle opere di attraversamento, per le quali è stata rilasciata la presente concessione di che trattasi sarà ad esclusivo carico del concessionario, senza alcuna responsabilità dell'Amministrazione regionale.

Il concessionario si obbliga a trasmettere alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, U.O.D. 12 Genio Civile di Napoli - Presidio di Protezione Civile copia di tutte le autorizzazioni e/o atti di assenso rilasciati in relazione a domande attinenti all'uso dell'area concessa.

ART. 6

L'occupazione o la distrazione della zona in concessione non potrà consentire al concessionario di avanzare alcuna pretesa per il risarcimento di eventuali danni che per tali ragioni avesse a derivargli, e di omettere il pagamento del canone annuale.

La manutenzione ordinaria e straordinaria del bene in uso e, in particolare, la manutenzione ed il mantenimento del perfetto stato di efficienza idraulica del tratto d'alveo interessato per una lunghezza di metri 100 a monte e di metri 100 a valle del manufatto dove è installata la tubazione di che trattasi, cede a totale carico del concessionario, previo nulla osta all'esecuzione degli interventi di manutenzione occorrenti, rilasciato dalla Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile, U.O.D. 12 Genio Civile di Napoli - Presidio di Protezione Civile.

ART. 7

Oltre all'osservanza delle norme specifiche sopra indicate, il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e/o regolamenti in vigore riguardanti le opere di bonifica e, in particolare, i RR.DD. 523/1904 e 368/1904 ed il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che si intendono interamente trascritti, nonché di quelle che dovessero intervenire durante il corso della concessione.

ART. 8

I funzionari dell'Amministrazione concedente hanno sempre diritto al transito con qualsiasi mezzo sulla

zona data in concessione. Lo stesso diritto è riservato agli appaltatori ed agli operai addetti ai lavori di manutenzione dei canali, delle vasche e/o altre opere di bonifica.

ART. 9

Il concessionario resta fin d'ora obbligato ad eseguire sotto la propria responsabilità ed a proprie spese tutte quelle opere accessorie che si dovessero rendere necessarie, anche in futuro, al fine di assicurare il buon regime delle acque.

ART. 10

La concessione è rilasciata facendo salvi i diritti demaniali e quelli di terzi, nonché il rispetto delle servitù prediali e demaniali.

ART. 11

È vietata ogni altra destinazione e/o utilizzo delle aree oggetto della presente concessione diversa da quella sopra stabilita. Qualsiasi variazione in merito all'utilizzazione dell'area concessa dovrà essere sottoposta ad approvazione da parte della Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile, U.O.D. 12 Genio Civile di Napoli - Presidio di Protezione Civile.

ART. 12

Per i ritardati pagamenti il concessionario è costituito, sin d'ora, in mora nella misura del tasso legale d'interesse maggiorato di un punto.

ART. 13

La morosità oltre il ventiquattresimo mese configura, di fatto, la condizione di revoca, valutata unilateralmente dal concedente.

ART. 14

La revoca o qualsivoglia altra forma di decadenza ovvero l'abbandono della tubazione comporteranno il ripristino dello stato dei luoghi e la conseguenziale rimozione di eventuali manufatti ad esclusiva cura e spesa del concessionario, che vi dovrà provvedere entro il termine perentorio di dodici mesi a partire dall'atto di notifica del provvedimento di revoca o decadenza. Nel caso di inadempienza, la sopra indicata rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi saranno effettuati a cura del concedente con addebito delle spese sostenute al concessionario (art. 378 L. 2248 del 20/03/1865 allegato F).

ART. 15

Tutte le spese di bollo, per concessioni governative e per quant'altro dovuto all'Erario in relazione al presente provvedimento di concessione sono dovute dal concessionario, nonché le spese occorrenti per l'istruttoria tecnico-amministrativa.

ART. 16

La Regione Campania ha la facoltà di rivedere ed aggiornare il canone di concessione in dipendenza delle diverse imposizioni legislative ed è fatto obbligo al concessionario di corrispondere le eventuali maggiorazioni.

ART. 17

L'Amministrazione concedente rimane estranea a qualsiasi vertenza, anche stragiudiziale, che dovesse essere azionata da chicchessia, in dipendenza dell'esercizio dell'attività inerente alla presente concessione.

ART. 18

La concessione è rilasciata previo pagamento di un'annualità del canone, delle spese istruttorie, nonché del versamento del deposito cauzionale stabilito nella misura del doppio del canone di concessione annuale. La Società GORI S.p.A. con sede sociale a Ercolano – via Trentola n° 2011, pagherà per questa concessione all'Amministrazione Regionale il canone annuo complessivo - codice tributo 1520 di € 137,50 così distinto:

- canone aggiornato anno 2016 pari a € 125,00;
- imposta regionale nella misura del 10% pari a € 12,50.

Il Canone è riferito all'anno solare ed è soggetto alla normativa di legge, ivi compreso l'aggiornamento annuale da operarsi a cura del concessionario sulla base degli indici ISTAT dell'anno precedente e dovrà essere versato entro il mese di febbraio di ciascun anno sul c.c. postale n. 21965181 intestato alla Regione Campania Servizio Tesoreria – codice tributo 1520, con la causale di canone di concessione per l'anno in corso, ovvero mediante bonifico intestato alla Regione Campania Servizio Tesoreria – codice tributo 1520, avendo cura di specificare detta causale ed utilizzando per il versamento il seguente Codice IBAN per Poste Italiane : IT59A0760103400000021965181. L'attestazione originale del

versamento effettuato dovrà essere trasmessa alla Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile, U.O.D. 12, Genio Civile di Napoli - Presidio di Protezione Civile entro 10 (dieci) giorni dal pagamento.

L'atto di concessione prevede, a garanzia del suo puntuale rispetto da parte del concessionario, una cauzione infruttifera pari a n°2 annualità del canone dovuto. La cauzione deve essere prestata prima del rilascio dell'atto di concessione, nelle seguenti forme:

- versamento sul c.c.p. n°21965181 intestato alla Regione Campania Servizio Tesoreria – codice tributo 1520, con la causale di cauzione non fruttifera per concessione, ovvero mediante bonifico intestato alla Regione Campania Servizio Tesoreria – codice tributo 1520, avendo cura di specificare detta causale ed utilizzando per il versamento il seguente Codice IBAN per Poste Italiane : IT59A0760103400000021965181;

- garanzia fideiussoria bancaria o polizza fideiussoria assicurativa ai sensi della Legge 348/82.

Nel caso in cui l'utilizzo del bene concesso comporti, ai sensi dell'art. 2051 del Codice civile, una ipotesi di R.C. verso terzi connessa all'attività del concessionario, questo è tenuto a produrre al competente Ufficio della Regione Campania, prima del rilascio dell'atto di concessione, relativa polizza R.C. secondo le prescrizioni del Dirigente competente in merito alla fattispecie da assicurare ed ai relativi massimali.

La Società GORI S.p.A. ha versato l'importo di € 137,50, tramite bonifico tipo Crediti Transfer, codice SIA/CUC: 276D3/0180069X del 21/01/2016 con data di esecuzione il 25/01/2016, identificativo 57B4R16A2102014533875584080.7088879 di cui € 125,00 per il pagamento del canone anticipato per l'anno 2016 ed € 12,50 per il pagamento della tassa regionale, pari al 10% del canone, nonché la somma di € 275,00 tramite bonifico tipo Crediti Transfer, codice SIA/CUC: 276D3/0180069X del 21/01/2016 con data di esecuzione il 25/01/2016, identificativo 57B4R16A0021014533876874090.0233991, per il pagamento della cauzione non fruttifera.

ART. 19

L'Amministrazione concedente si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare, anche parzialmente ed in qualunque momento, la concessione qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato, ragioni di pubblica utilità e, in ogni caso, quando si presentino ragioni di pubblico interesse. In caso di revoca, il concessionario riceverà un preavviso almeno sessanta giorni prima della emissione del provvedimento ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni, senza che lo stesso possa avanzare pretese per danni o restituzioni, sia pure parziali del corrispettivo, sia che la concessione duri fino alla scadenza prevista, sia che si risolva prima di tale data.

ART. 20

La concessione si estingue per scadenza del termine, rinuncia degli interessati, non uso del bene, ed alle condizioni precedentemente descritte, ovvero quando vengano a mancare le condizioni soggettive volute dalla legge, che debbono mantenersi per tutta la durata della concessione. Il rinnovo della concessione per lo stesso utilizzo, se non vi ostino ragione di pubblico interesse, è subordinato alla presentazione di apposita domanda entro la scadenza del titolo. All'atto del rinnovo vengono ridefinite le condizioni e le clausole della concessione. Fino alla pronuncia dell'amministrazione in merito alla richiesta di rinnovo il richiedente può continuare l'occupazione dell'area, per la quale corrisponde un corrispettivo commisurato al canone. Al concessionario che abbia presentato domanda di rinnovo è riconosciuto un diritto di insistenza, a meno che non sussistano ragioni ostative di tutela idraulica, ambientale o altre ragioni di pubblico interesse, ovvero siano pervenute richieste che soddisfino i seguenti criteri di priorità:

- a) tutela della biodiversità e riqualificazione ambientale;
- b) realizzazione di opere e infrastrutture di interesse pubblico nel rispetto delle caratteristiche ambientali dell'area.

ART. 21

Sono cause di decadenza della concessione le seguenti:

- a) destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o contemplate nel disciplinare e/o decreto di concessione;
- c) mancato pagamento di due annualità;
- d) sub concessione a terzi.

ART. 22

Il Presente decreto è soggetto all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013.

ART. 22

La Società GORI S.p.A. elegge il proprio domicilio a Ercolano (NA) – via Trentola n°211, presso il quale desidera ricevere qualunque comunicazione conseguente al presente atto, assumendosi l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni e qualsivoglia variazione di indirizzo.

Per eventuali controversie scaturenti dal rispetto del presente atto è competente il foro di Napoli.

DISPONE

di trasmettere il presente Decreto in via telematica a norma di procedura a :

- Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile Dip. 53 – Dir. Gen. 08;
- Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali 55 – 13 – 03 – 00;
- B.U.R.C. per la pubblicazione, Dip. 40 - Direz. Gen. 01 - U.O.D. 13;

ed in forma cartacea a:

- Società GORI S.p.A. via Trentola n°211 - 80056 Ercolano (NA).

Dott. Italo Giulivo